



GLOSSARIO

A

Autorizzazione

Il provvedimento adottato dal Garante con cui il [titolare](#) del [trattamento](#) (ente pubblico, impresa, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati "[sensibili](#)" o [giudiziari](#), ovvero a trasferire [dati personali](#) all'estero.

In materia di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato alcune [autorizzazioni generali](#) che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.

C

Comunicazione

Far conoscere [dati personali](#) a uno o più soggetti determinati (che non siano l'[interessato](#), il [responsabile](#) o l'[incaricato](#)), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (*vedi anche [diffusione](#)*)

Consenso

La libera manifestazione di volontà dell'[interessato](#) con cui questi accetta espressamente un determinato [trattamento](#) dei suoi [dati personali](#), del quale è stato preventivamente [informato](#) da chi ha un potere decisionale sul trattamento (*vedi [titolare](#)*). È sufficiente che il consenso sia "documentato" in forma scritta (ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal [responsabile](#) o da un [incaricato](#) del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi [dati "sensibili"](#); in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato (*ad es.*, con la sua sottoscrizione).

Il Codice, all'[articolo 24](#), prevede una serie di ipotesi in cui il trattamento può essere effettuato senza consenso.

D

Dato personale

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo.

Sono, ad esempio, dati personali: il nome e cognome o denominazione; l'indirizzo, il codice fiscale; ma anche un'immagine, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari, ecc..

Dato sensibile

Un dato personale che, per la sua natura, richiede particolari cautele: sono dati sensibili quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Dato giudiziario

I dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, *ad es.*, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).

Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato.

Diffusione

Divulgare dati personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti (*ad esempio*, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina *web*).

Diritti dell'interessato

Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'interessato (art. 7) una serie di diritti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

1. il diritto di avere informazioni generali sui trattamenti di dati svolti nel nostro Paese (attraverso la consultazione gratuita per via telematica del Registro dei trattamenti, tenuto a cura del Garante);
2. il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento), ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e la loro comunicazione e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento, in questo caso il titolare può chiedere il pagamento di una somma ("*contributo spese*") se non detiene dati dell'interessato;
3. il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge (*ad es.*, perché non è stato chiesto il consenso); tali diritti possono essere esercitati anche quando non ci sono più motivi validi per conservare ulteriormente i dati, in origine legittimamente acquisiti;
4. il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti;
5. il diritto, nei casi indicati nei punti 3) e 4), di ottenere anche un'attestazione da parte del titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati, a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6. il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati;
7. il diritto di opporsi, sempre e comunque, al trattamento dei propri dati per scopi di informazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato.

G

Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla *privacy* (legge n. 675 del 31 dicembre 1996, oggi confluita nel Codice).

L'istituzione di analoghe autorità è prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione Europea (*articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*).

Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali ed il rispetto della dignità della persona. Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio, 121. Alle sue dipendenze è posto un Ufficio con un organico di 125 unità.

Il Garante esamina i reclami e le segnalazioni dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e vieta, anche d'ufficio, i [trattamenti](#) illeciti o non corretti. Compie ispezioni, commina sanzioni amministrative ed emette pareri nei casi previsti dal Codice. Segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.

I

Incaricato (del trattamento)

Il dipendente o il collaboratore che per conto della struttura del [titolare](#) elabora o utilizza materialmente i [dati personali](#) sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal [responsabile](#), se designato).

Informativa

Le informazioni che il [titolare](#) del [trattamento](#) deve fornire ad ogni [interessato](#), verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l'interessato stesso, oppure presso terzi. L'informativa deve precisare sinteticamente e in modo colloquiale quali sono gli scopi e le modalità del [trattamento](#); se l'interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere [comunicati](#) o [diffusi](#) i dati; quali sono i diritti riconosciuti all'interessato; chi sono il titolare e l'eventuale [responsabile](#) del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, *fax*, ecc.).

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i [dati personali](#).

M

Misure di sicurezza

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati [trattamenti](#) contrari alle norme

di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.

Nel Codice sono fissati una serie di misure, criteri e procedure (*ad es.*, codice identificativo, *password* per l'accesso ai dati, programmi antivirus, istruzioni per il salvataggio periodico dei dati) che i [titolari](#) devono adottare a seconda che il trattamento sia effettuato con elaboratori o manualmente (archivi e documenti cartacei).

L'[allegato B al Codice](#) contiene l'elenco delle misure minime di sicurezza che devono essere obbligatoriamente applicate al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'[articolo 169](#) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

N

Notificazione

La notificazione è una comunicazione che il [titolare](#) del trattamento deve effettuare *una tantum* utilizzando un apposito [modulo](#) da inviare per via telematica e con sottoscrizione digitale al [Garante](#) (per la procedura consultare il [sito dell'Autorità](#)), in cui vengono descritte le principali caratteristiche del [trattamento](#) (categorie dei dati trattati, finalità del trattamento, luogo ove avviene il trattamento, soggetti, in Italia o all'estero, ai quali i dati sono eventualmente comunicati, misure di sicurezza adottate).

Deve essere effettuata prima di dare inizio al trattamento, e non va ripetuta se non si modificano le caratteristiche del trattamento (quindi, se per esempio cambiano le finalità del trattamento o cambia la ragione sociale del titolare, la notificazione deve essere nuovamente presentata al Garante).

Tutte le notificazioni sono conservate in un "[registro dei trattamenti](#)" accessibile al pubblico gratuitamente per via telematica. Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (*ad es.*, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice).

Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute. Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del Codice).

P

Privacy

È un termine inglese che evoca significati a volte mutevoli, accostabile ai concetti di "*riservatezza*", "*privatezza*". Nella realtà contemporanea, con il concetto di *privacy* non si intende soltanto il diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri [dati personali](#) che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Il diritto alla *privacy* e, in particolare, alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

R

Responsabile (del trattamento)

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo cui il [titolare](#) affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del [trattamento](#) dei dati.

La designazione del responsabile è facoltativa (art. 29 del Codice).

T

Titolare del trattamento

La persona fisica, l'impresa, l'ente, l'associazione, ecc. cui fa capo effettivamente il [trattamento](#) di [dati personali](#) e spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le [misure di sicurezza](#)).

Nei casi in cui il trattamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per titolare va intesa l'entità nel suo complesso e non l'individuo o l'organo che l'amministra o la rappresenta (presidente, amministratore delegato, sindaco, ministro, direttore generale, ecc.). I casi in cui il trattamento può essere imputabile ad un individuo riguardano semmai liberi professionisti o imprese individuali.

Trattamento (di dati personali)

Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto [dati personali](#).

La definizione del Codice è molto ampia, perché comprende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la [comunicazione](#), la [diffusione](#), la cancellazione e la distruzione di dati. Ciascuna di tali operazioni è una forma di trattamento di dati.

